IL DUBBIO CONTENUTO PUBBLICISTICO DELLE XII TAVOLE

1. — Si usa dire che Tito Livio afferma esplicitamente delle Dodici tavole che esse furono fons omnis publici privatique iuris ¹, ma non è del tutto esatto. In realtà, Livio (3.34.6) si riferisce solo alle prime dieci tavole, quelle varate nel primo anno del decemvirato, ed è di esse che dice che furono perlatae ai comizi centuriati e che « nunc quoque, in hoc immenso aliarum super alias acervatarum legum cumulo, fons omnis publici privatique iuris est » ². Non ha importanza. Sta in fatto che le fonti antiche sogliono attribuire alle XII tabulae, nel loro complesso, un certo numero di norme giuridiche pubbliche e private e che la communis opinio degli storici e dei giuristi è nel senso di prendere tutte, o quasi, queste attribuzioni per credibili ³. In particolare, per quanto riguarda le norme di contenuto (o di sapore) pubblicistico, le palingenesi correnti le inseriscono tutte, se ben vedo, nella tab. IX e al n. 5 della tab. XII ⁴.

Contro la communis opinio, confortato tra l'altro dall'autorevole parere di A. Magdelain ⁵, io ho sostenuto e sostengo, naturalmente a titolo di ipotesi e quindi su base indiziaria, che le leggi decemvirali non contennero né norme sacrali (delle quali qui non mi occupo), né norme di portata pubblicistica ⁶: il che si rapporta alla tesi, che ho cer-

- * In Labeo 34 (1988) 323 ss.
- ¹ Per tutti: A. Guarino, Storia del diritto romano⁷ (1987) n. 67.
- ² Esattamente M. Bretone, *Storia del diritto romano* (1987) 54 nt. 1, che però tralascia di occuparsi della sorte delle altre due tavole.
- ³ Mi esimo da citazioni dettagliate, che sarebbero troppe. V., per tutti: Dulckeit, Schwarz, Waldstein, Römische Rechtsgeschichte⁷ (1981) 51 ss.
 - 4 Per tutti: FIRA. I² 64 s., 73.
- ⁵ A. Magdelain, Les XII tables et le concept de «ius», in Zum römischen und neuzeitlichen Gesetzesbegriff, in Abh. Ak. Göttingen, Phil.-Hist. Kl. 157 (1987) 14 ss., spec. 16 ss. Molto generico A. Watson, Le XII tavole: caratteri di un'antica codificazione, in Conferenze storico-giuridiche dell'Ist. di storia del diritto ecc. (Perugia 1980) 153 ss.
 - 6 A. Guarino, L'ordinamento giuridico romano, 1ª ediz. (1949) 31 ss., 4ª ediz.

cato di difendere in vari contributi, secondo cui l'exercitus centuriatus (cioè il populus Romanus Quiritium) acquistò funzioni costituzionali di assemblea deliberante, cioè di comitia centuriata, non prima del compromesso licinio - sestio del 367 a.C.⁷.

Non tanto perché i miei punti di vista mi sembrano eccessivamente negletti da recenti autori ⁸, quanto perché essi sono stati da altri addirittura travolti in una condanna forse troppo generica e severa ⁹, mi risolvo a redigere queste brevissime note. Nelle quali, lasciando da parte la mia tesi generale sulle Dodici tavole e sui comizi centuriati (tesi che comunque pienamente confermo), mi storzerò di indicare di volta in volta gli indizii per cui le singole norme pubblicistiche delle ricostruzioni correnti non mi paiono riferibili al testo decemvirale.

2. — Le norme 1 e 2 della tab. IX vengono desunte da Cic. de leg. 3.4.11 e 3.19.44. Il primo passo riporta tra virgolette la seguente dicitura: « Privilegia ne inroganto. De capite civis nisi per maximum comitiatum (ollosque, quos censores in partibus populi locassint), ne ferunto » 10. Il secondo passo specifica che i due divieti furono introdotti appunto dalle Dodici tavole 11. A supporto della ricostruzione si citano,

(1980) 160 ss.; Id., Dal «regnum» alla «respublica» (1963), in Le origini quiritarie (1973) 63 ss. spec. 70 ss. Tralascio altri riferimenti.

- ⁷ V. particolarm.: A. Guarino, La rivoluzione della plebe (1975) passim e p. 324 ss.
- ⁸ Mi riferisco particolarmente alle belle e ben ragionate pagine di L. AMIRANTE, in Una storia giuridica di Roma. Dai re a Cesare (1987) passim, nonché agli Atti del Convegno 1984 di Copanello, pubblicati col titolo Società e diritto nell'epoca decemvirale (1988) passim (ove, peraltro, v. le mie «Riflessioni conclusive» a p. 295 ss.). Per altre citazioni v. infra.
- 9 F. Serrao, Dalle XII tavole all'Editto del pretore, in La certezza del diritto nell'esperienza giuridica romana. Atti del Convegno 1985 a Pavia (1987) 67 (« si tratta di un'affermazione tralaticia ma infondata, pur se dura a morire »).
- 10 Ho messo tra parentesi « ollosque locassint » perché la formula ciceroniana lo riporta, ma le ricostruzioni correnti lo sostituiscono con un trattino, evidentemente ritenendo che, se i censori furono istituiti secondo la tradizione solo nel 443 a.C. (da una supposta lex de censoribus creandis, per la quale v. G. ROTONDI, Leges publicae populi Romani [rist. 1962] 209 e fonti ivi), non è possibile che le leggi decemvirali del 451-450 precisassero che la condanna capitale del cittadino era condizionata al giudizio di coloro che i censori avessero ripartito fra le partes populi (cioè equites e classi di pedites).

11 Cic. de leg. 3.19.44: Tum leges praeclarissimae de duodecim tabulis tralatae duae, quarum altera privilegia tollit, altera de capite civis rogari nisi maximo comi-

inoltre, altri tre squarci di Cicerone: de rep. 2.36.61, che conferma la norma de capite civis a proposito di un episodio che si può tralasciare di prendere in esame ¹², pro domo 17.43, che attribuisce alle leges sacratae, oltre che alle Dodici tavole, il divieto dei privilegia ¹³; pro Sest. 30.65, che fa discendere dalle leges sacratae e dalle XII tabulae sia la norma sui privilegia sia quella de capite civis ¹⁴.

Sembrano molte pezze d'appoggio, ma in realtà la testimonianza è una sola ed è, inoltre, molto sospetta. Essa è costituita, infatti, da un Cicerone, che è rientrato a Roma dopo essere stato vittima di due leggi, e piú precisamente di due plebisciti fatti votare nel 58 a.C. dal suo mortale nemico P. Clodio Pulcher: la cd. lex Clodia de capite civis Romani, che sancí l'aqua et igni interdictio, cioè l'alternativa della pena capitale, per i magistrati che avessero ucciso senza sentenza un cittadino romano (chiaro riferimento all'uccisione dei Catilinarii ordinata da Cicerone durante il suo consolato) 15; e la cd. lex Clodia de exilio Ciceronis, votata circa un mese dopo, che colpí specificamente Cicerone con l'aqua et igni interdictio per aver ucciso cittadini romani senza processo, facendosi forte di un falso senatoconsulto 16. Tornato dall'esilio il 4 settembre del 57, Cicerone pronunciò, come è noto 17, l'orazione di

tatu vetat. Et nondum inventis seditiosis tribunis plebis, ne cogitatis quidem, admirandum tantum maiores in posterum providisse. In privatos homines leges ferri noluerunt: id est enim privilegium; quo quid est iniustius? cum legis haec vis sit: scitum et iussum in omnes. Ferri de singulis nisi centuriatis comitiis noluerunt, discriptus enim populus censu, ordinibus, aetatibus plus adhibet ad suffragium consilii quam fuse in tribus convocatus. Si noti che Th. Mommsen, nei Fontes di C.G. Bruns (qui citati nella 7ⁿ ediz., 1909, a cuta di O. Gradenwitz), nota a «ferri de singulis » che «debuit esse de capite civis».

- ¹² Si tratta del famoso episodio del decemviro C. Giulio, che accusò il patrizio L. Sestio davanti ai comizi centuriati perché in casa sua era stato trovato un cadavete: e ciò pur essendo egli, come decemviro, esente da provocatio. Sul punto v. anche Liv. 3.33.10.
- 13 Cic. pro domo 17.43 (ma si legga anche 16.43); ... quo iure, quo more, quo exemplo legem nominatim de capite civis indemnati tulisti? Vetant leges sacratae, vetant XII tabulae leges privatis hominibus inrogari: id est enim privilegium. Nemo unquam tulit; nihil est crudelius, nihil perniciosius, nihil, quod minus haec civitas ferre possit. rell.
- 14 Cic. pro Sest. 30.65: cum et sacratis legibus et XII tabulis sancitum est, ut neque privilegium irrogari liceret, neque de capite nisi comitiis centuriatis rogari...
 - 15 Per tutti: ROTONDI (nt. 10) 394 s.
 - 16 Per tatti: Rotondi (nt. 10) 395 s.
- ¹⁷ Per tutti: K. Kumaniecki, Cicerone e la crisi della repubblica romana (1972) 301 s.

ringraziamento al senato, quella di ringraziamento al popolo, quella per la restituzione della propria casa, particolarmente cruda verso Clodio ¹⁸, e l'anno dopo, tra l'altro, quella in difesa del tribuno Sestio (per vero, un torbido organizzatore di bande armate per conto degli ottimati) contro l'accusa de vi promossa nei suoi confronti da un Marco Tullio e da T. Claudio. Non solo. Piú attivo che mai e piú fisso che mai sulle proprie benemerenze e sui torti ricevuti ¹⁹, nel 55, terminato il de oratore, egli si dedicò alla stesura del de republica: opera che continuò a scrivere, negli anni seguenti, mentre l'odiato Clodio imperversava e si giungeva infine al culmine dello scontro all'ultimo sangue tra questi e Milone e alla conseguente orazione pro Milone, cui il nostro uni la frettolosa redazione del de legibus, sin quasi alla vigilia della sua partenza per la Cilicia (51 a. C.) ²⁰. Un pervicace batti e ribatti, insomma, sempre sullo stesso chiodo.

Non si dica, d'altra parte, che Cicerone, in de leg. 3.4.11 riporti qualcosa di piú di una notizia che gli è particolarmente cara, cioè il « testo », o quello che ai suoi tempi correva (carmen necessarium) come testo dei versetti delle XII tabulae. La formulazione in lingua arcaicizzante dei due divieti è esclusivamente sua e lo si deduce da de leg. 2.7.18, ove egli annuncia che proporrà le sue leggi « con la voce delle leggi » (legum leges voce proponam) e spiega che le espressioni solenni delle leggi, pur senza arrivare al linguaggio arcaico delle Dodici tavole e delle leggi sacrate, debbono essere alquanto piú antiche di quelle del linguaggio corrente, per rivestirsi di maggiore autorità ²¹. Come l'inciso « ollosque - locassint » sicuramente non è, non può essere, del testo delle XII tabulae ²², cosí non è detto che sia di quel testo, non vi è nessun motivo per credere che sia di quel testo, il restante della formulazione ciceroniana. Il che, oltre tutto, induce a seriamente dubitare che i comizi centuriati siano mai stati chiamati « maximus comitiatus » o « comitiatus

¹⁸ L'orazione fu pronunciata davanti ai pontefici il 30 settembre del 57.

¹⁹ Val la pena di ricordare, a prescindere da quanto si ricava dalla copiosa corrispondenza, che nel 54 Cicerone scrisse persino un poema *De temporibus meis* sul solito tema del suo consolato, del suo esilío e del suo trionfale ritorno dall'esilio.

²⁰ KUMANIECKI (nt. 16) 361 ss.

²¹ Cic. de leg. 2.7.18: Sunt certa legum verba, Quinte, neque ita prisca, ut in veteribus XII sacratisque legibus, et tamen, quo plus auctoritatis habeant, paulo antiquiora, quam hic sermo est. Eum morem igitur cum brevitate, si potuero, consequar.

²² Retro nt. 10.

maximus » altro che da Cicerone, nella contingenza del « linguaggio difficile » che egli volle adoperare nel de legibus ²³.

Ma non è finita con l'analisi dei brani di Cicerone. Vi sono ancora tre osservazioni da fare. La prima è che in de leg. 3.19.44 il nostro afferma che le due leggi decemvirali sui privilegia e de capite civis furono proclamate quando i « sediziosi » tribuni della plebe non erano ancora stati escogitati (nondum inventis seditiosis tribunis plebis): chiara allusione a quel sedizioso per eccellenza di Clodio. La seconda è che, sempre nello stesso passaggio, Cicerone, volendo ancora parlare della legge de capite civis, cade in un lapsus (oserei dire freudiano) ed, evidentemente ossessionato dalla persecuzione ad personam di cui era stato vittima, scrive « ferri de singulis (non de capite civis) nisi centuriatis comitiis noluerunt » 24. La terza è che in de domo 17.43 l'oratore allude alla legge de capite civis, precisando che essa riguarda un cittadino non preventivamente condannato (civis indemnatus) 25: precisazione assolutamente ovvia, ma che vale forse a spiegare la probabile fonte di un passo di Salviano, de gubernat. Dei 8.5, in cui si legge che anche le Dodici tavole proibirono l'uccisione di un uomo non condannato 26. Con la conseguenza, almeno a mio parere, che va eliminata, e più esattamente va assorbita nella documentazione relativa alla norma n. 2 della tavola IX, quella che le ricostruzioni correnti ci presentano come autonoma norma n. 6 della stessa tavola IX 27.

- ²³ Cade, se questo rilievo è esatto, la materia del contendere in ordine al senso che gli antichi davano a «maximus comitiatus» (v. in proposito A. Magdelain, «Praetor Maximus» et «Comitiatus Maximus», in Iura 20 [1969] 257 ss. e, di recente, E. Gabba, «Maximus comitiatus», in Athenaeum 65 [1987] 203 ss., su cui A. Guarino, in Labeo 34 [1988] 245). Gli «antichi» si riducevano a Cicerone, il quale per maximus comitiatus intendeva il «maximum» fra i (tre) comitia dei tempi suoi: v. retro nt. 11.
 - ²⁴ Retro nt. 11. Ingiustificata la correzione del Mommsen.
 - 25 Retro nt. 13.
- ²⁶ Salvian. de gubernat. Dei 8.5: Interfici enim indemnatum quemcumque hominem etiam XII tabularum decreta vetuerunt. Che Salviano conoscesse l'opera di Cicerone è fuor di dubbio: v. comunque M. SCHANZ, C. HOSIUS, G. KRUEGER, Geschichte der röm. Litteratur 4.2 (rist. 1969) 526 ss.
- ²⁷ Cfr. la documentazione ed i riferimenti portati da FIRA. 1.65 nt. 6 A e B, su cui non mi soffermo. A conferma della mia ipotesi v. Vell. Paterc. 2.45, con espressa allusione alla legislazione di Clodio contro Cicerone. Azzardata riterrei l'ipotesi di B. Santalucia, Il processo penale nelle XII Tavole, in Atti Copanello (cit. retro nt. 8) 264, secondo cui la norma ricordata da Salviano fu intesa a vietare l'esercizio della giustizia capitale da parte della plebe, controbilanciando il divieto de capite civis, che sarebbe stato relativo ai giudizi capitali svolti dai patrizi nel seno dei

3. — Assodato che le testimonianze relative alle tavole IX. 1, 2 e 6 si riducono ad un Cicerone di un ben identificato momento storico (che va dal 57 al 52 a.C.), cioè al Cicerone cui bruciano forte le ferite della persecuzione clodiana e il cui pensiero sempre a quella persecuzione ritorna, domandiamoci se Cicerone disponesse comunque di elementi sicuri per attribuire alle XII tabulae il divieto di privilegia e la norma de capite civis. E la mia risposta, a titolo forse un po' superiore alla semplice impressione personale, è che egli faceva capo esclusivamente ad una dicería, sia pure ad una diffusa dicería, la quale tendeva (cosa tutt'altro che insolita) a far risalire ai tempi piú lontani che fosse possibile, principî ed istituti di alta autorità.

Lo dimostra, sopra tutto, l'eccesso di fonti autoritative, cui Cicerone fa capo: non solo le Dodici tavole, ma anche le leges sacratae 28. Non è, come suol dirsi, « troppa grazia Sant'Antonio »? Passino le leges sacratae per i privilegia: può capirsi che i plebeii si siano schierati a tutt'uomo, nei loro concilia, contro le « leges in privos latae » varate dai patrizi. Ma come si conciliano le leggi sacratae con la imposizione di giudicare de capite civis solo davanti ai comizi centuriati? Che a questa formulazione si sia pervenuti per accordo fra patrizi e plebei in sede di decemvirato, può ammettersi. Ma che i plebei, prima del decemvirato, abbiano reclamato con leggi sacrate che i giudizi capitali avessero luogo, per quel che gli interessava, non davanti ai loro concilii, ma davanti ai comizi patrizio plebei (sempre dato e non concesso che il populus dell'esercito centuriato già funzionasse come comitia) 29, si capisce molto di meno.

A voler scrutare più da vicino le due pretese norme delle XII tavole, forse se ne intravvedono le origini, meno altolocate, ma più sicure. Per quanto riguarda i *privilegia* (termine ignoto, nel significato ciceroniano, ad altre fonti) ³⁰, l'origine è solo nella generica avversione di

comitia curiata. A proibire l'uno e l'altro processo capitale (quello patrizio e quello plebeo) non sarebbe bastata e avanzata la (pretesa) norma de capite civis?

²⁸ Retro nt. 13 e 14. Particolarmente significante, perché relativo ad ambedue i divieti, il passo della pro Sestio.

²⁹ Retro n. 1. P. De Francisci, Per la storia dei « comitia centuriata », in St. Arangio - Ruiz 1 (1953) 22 ss., ha segnalato, come altri dopo, che la norma de capite civis eta « un segno della reazione contro le pretese dei tribuni di portare le accuse capitali davanti ai concilia plebis ». Esatto. Ma come spiegare che la legge de capite civis fosse pretesa anche dalle leggi sacrate?

³⁰ J. BLEICKEN, «Lex publica». Gesetz und Recht in der römischen Republik (1975) 202 ss., 212 s.

chiunque non vi sia interessato, e di Cicerone in ispecie, per quelle che oggi vengono chiamate le « leggi - fotografia »: è possibilissimo che le leges sacratae li abbiano condannati, ma sta in fatto che la storia giuridica romana non manca di misure di privilegio (a favore o contro determinate persone) tranquillamente erogate in varie occasioni ³¹. Per quanto riguarda il divieto di condanne capitali ai cittadini, è facilmente supponibile che l'annalistica romana lo abbia riconnesso alle leggi sacrate, ma l'origine piú vicina e piú concreta è da ravvisarsi nella famosa lex Sempronia de capite civis fatta votare nel 122 a.C., tra vivacissime discussioni pro e contra, da Caio Sempronio Gracco: legge sulla quale mi sono espresso sufficientemente altrove e pertanto non mi fermerò qui oltre ³².

Astenendomi sempre dal far entrare in gioco le mie convinzioni in ordine alla storia dei comitia centuriata ³³, ora qui mi domando: l'attribuzione da parte dei decemviri ai comitia centuriata del potere esclusivo di irrogare pene capitali a cittadini implica, o non implica, l'istituto della provocatio ad populum? In altri termini, come altrimenti avrebbe potuto fare un civis Romanus, portato dinanzi alla coërcitio del magistrato, ad essere deferito ai comitia centuriata, se non ricorrendo alla provocatio ad populum? La risposta è ineluttabile: la norma de capite civis postula la preesistenza (o la contemporanea istituzione) del diritto del cittadino di provocare ad populum. Ben lo ha detto, da ultimo, il Santalucia, che oltre tutto si fa forte della tradizione romana, secondo cui la provocatio fu introdotta ben prima delle Dodici tavole, e piú esattamente l'anno stesso di fondazione della repubblica, dal prestigioso console P. Valerio Publicola ³⁴. Al che poco persuasivamente oppone l'Amirante di non

³¹ Per qualche esempio, v. Magdelain (nt. 5) 16 s. e Bleicken (nt. 30) 202 ss.

³² Cfr. A. Guarino, La coerenza di Publio Mucio (1981) 74 ss., 126 ss.

³³ Ricordo, a questo punto, che il De Francisci (nt. 29) 30 ss., concorda con la mia tesi, secondo cui le XII tabulae furono leggi « ottriate » unilateralmente dai soli patrizi (sia pure su istanza politica vivacissima dei plebei), ma sostiene che la trasformazione dell'exercitus in comitia (insomma il riconoscimento dei comitia come assemblea deliberante) fu operata dai decemviri. Secondo l'Amirante (nt. 8) 127 ss. e passim, se ho ben capito, l'esercito centuriato ebbe sin dalla sua istituzione funzioni deliberanti elettorali, mentre diventò assemblea legislativa (comitiatus maximus) solo con le XII tavole (v. però infra nt. 36). Ma, a prescindere dalla svalutazione, che mi è occorso di fare dianzi (n. 2), dell'altisonante espressione « maximus comitiatus », è credibile che la creazione dei comizi legiferanti, se fatta (o ritenuta fatta) dal decemvirato, non sia stata specificamente ricordata dalla tradizione? La tradizione (che, secondo me, è errata, perché confonde fra exercitus e comitia) attribuisce tutto a Servio Tullio.

³⁴ B. SANTALUCIA, Alle origini del processo penale romano, in Iura 35 (1984)

vedere in alcun modo il collegamento, perché la norma de capite civis fu esclusivamente diretta « a sottrarre i magistrati patrizi al giudizio dell'assemblea plebea e quindi a costringere i tribuni a sottoporre le loro iniziative, se volessero continuare a prenderle, al comitiatus maximus » 35. È appena il caso di obbiettare a questa congettura, infatti, che la pretesa norma sui giudizi capitali riguarda qualunque civis Romanus, non i soli magistrati, e che i tribuni plebis non avevano potestà di proposta dayanti ai comizi centuriati 36.

E allora? Allora tutto il discorso che precede è stato vano? Allora dobbiamo concludere che, tutto sommato, la norma de capite civis nelle Dodici tavole ci sta bene, visto che si accorda con l'istituto della provocatio ad populum introdotto cinquanta anni prima da Valerio Publicola? Ebbene no. Il Santalucia ha scritto due ottimi articoli, amplissimamente informati e ambedue di encomiabile limpidezza, sul processo « penale » più antico e, in ispecie, sulla provocatio ad populum 37, ma ha dato troppo peso ai dati della tradizione (influenzati o non influenzati che siano dall'annalistica di Valerio Anziate) in ordine al leggendario Valerio Publicola 38. Sul punto della provocatio ad populum io sono e resto del

66 s. e nt. 64-66. V. anche: B. Santalucia, sv. Processo penale (dir. rom.), in Enc. del dir. 36 (1987) 324 ss. Per vero, Cic. de rep. 2.31.54 scrive: «...itemque ab omni iudicio poenaque provocari licere indicant XII tabulae compluribus legibus». Ma (come dico nel testo), se fosse vero che la legge decemvirale fece richiamo alla provocatio in molte sue disposizioni, che bisogno vi sarebbe stato di una lex de provocatione nel 449?

- 35 L. AMIRANTE, Sulla « provocatio ad populum » fino al 300, apparso in Iura 34 (1983), ma qui citato dal libro Studi di storia costituzionale romana (1988) 74 s. e nt. 14.
- 36 G. Pugliese, Diritto penale romano, in Arangio-Rutz ed altri, Il diritto romano (1980) 263 s., scrive che la norma de capite civis « non sembra riferirsi a un'attività giudiziaria dei comizi (sc. centuriati), bensí piuttosto all'attività legislativa, vietando cioè che una norma comminante la pena capitale per un cittadino potesse essere fatta votare ad organo diverso da quei comizi ». L'ipotesi non convince l'Amirante (nt. 35) 74 nt. 14, che, diversamente da quanto sembra risultare da altra sua opera (v. retro nt. 33), tende ad escludere « che già al centro del V secolo il comizio centuriato avesse competenze legislative ». Essa comunque non convince me: sia per la tesi che sostengo in ordine alla formazione dei comitia centuriata (avvenuta a mio avviso solo nel 367 a. C.), sia perché « rogare populum de capite civis » (non « civium ») significa chiaramente interrogare il populus in ordine alla sorte che deve avere (condanna o non condanna?) un determinato cittadino.
 - 37 I due articoli sono rispettivamente indicati retro nt. 27 e 34.
- 38 Non mi sfugge che il cd. Lapis Satricanus, recentemente scoperto, sembra dare un fumus di verosimiglianza storica ad un Valerio Publicola (Poplios Valesios), ma

parere, ben difeso oggi dall'Amirante ³⁹, che essa fu introdotta solo dalla lex Valeria de provocatione del 300 a.C. ⁴⁰. E, senza addentrarmi in questa sede in una discussione che sarebbe troppo lunga, mi limito ad osservare che, se fosse vera la leggendaria lex di Valerio Publicola, sarebbe accertato che le XII tabulae, statuendo de capite civis nel 451-450, la provocatio se la trovavano davanti, in quegli anni, ancora ben viva e vigorosa: sicché non si capisce che bisogno vi sia potuto essere, nell'anno 449 a.C., di rinnovare con una lex Valeria Horatia (a mio parere, comunque, del pari leggendaria) la legge che i decemviri avevano poco prima considerata pienamente vigente.

Conclusione. I decemviri del 451-450 non ebbero sotto gli occhi nessuna legge *de provocatione* e, pertanto, non emanarono nemmeno la legge *de capite civis* ⁴¹.

4. — Trasferiamoci ora al n. 5 della tavola XII delle ricostruzioni correnti, là dove si trova citato Liv. 7.17.12 (confermato da Liv. 9.34.6-7), nel punto in cui dice: in XII tabulis legem esse, ut quodcumque postremum populus iussisset, id ius ratumque esse.

Che significa questa formulazione? Significa una cosa assolutamente ovvia: che la legge (centuriata) entrata in vigore per ultima prevale su ogni legge precedente, ben inteso se ed in quanto regoli le stesse materie regolate dalle leggi anteriori ⁴². Altro significato strettamente giuridico la formulazione non ha. Si può solo discutere sul suo senso politico, avan-

rinvio alle osservazioni che ebbi a muovere sin dal 1981 alla identificazione del *Valesios* satricano: A. Guarino, in *Labeo* 27 (1981) 140 s. Bisogna cercare di non farsi vincere dal «complesso dell'epigrafe», come ho già sostenuto in vari scritti precedenti.

- ³⁹ Amirante (nt. 35) 57 ss.
- ⁴⁰ GUARINO (nt. 1) n. 32, 134, cui rinvio. Sulla provocatio ad populum v., da ultimo, O. Behrends, Der römische Gesetzesbegriff und das Prinzip der Gewalteinteilung, in Abb. Ak. Wiss. Göttingen, Phil. Hist. Kl. 157 (1987) 80 ss. (questo autore va annoverato fra i molti che accettano la storicità delle norme pubblicistiche delle XII tavole: v. p. 94 s.).
- ⁴¹ Per altri argomenti contro la credibilità della legge de capite civis, rinvio a Guarino, Dal « regnum » (nt. 6) 70 s.
- ⁴² Da ultimo: Behrends (nt. 40) 94 s. Il principio si trova esplicitato (in quanto opportunamente articolato), ad esempio, nell'art. 15 delle « disposizioni sulla legge in generale » premesse al Codice civile italiano del 1942: « Le leggi non sono abrogate che da leggi posteriori per dichiarazione espressa del legislatore, o per incompatibilità tra le nuove disposizioni e le precedenti, o perché la nuova legge regola l'intera materia già regolata dalla legge anteriore ». V. anche Mod. 2 excusat. in D. 1.4.4.

zando ipotesi, piú o meno plausibili, sul motivo di politica legislativa per cui i decemviri l'abbiano concretamente coniata: per esempio (per chi non dubita del carattere di leges rogatae delle Dodici tavole), allo scopo di affermare il principio che la legislazione comiziale non si sarebbe esaurita con le XII tabulae e che queste sarebbero ben potute essere innovate in avvenire da leggi posteriori 43; oppure (sempre per chi presta fede alla leggenda per cui le Dodici tavole furono leggi rogate), allo scopo di mettere in chiaro che, sin che non fossero sopravvenute nuove leggi centuriate, avrebbero conservato vigenza le antiche leges regiae 4; oppure (per chi è meno fiducioso della tradizione relativa al carattere di leggi rogate della legislazione decemvirale), allo scopo di stabilire (per implicito, però) che le leggi successive alle XII tabulae (tavole non rogate) sarebbero state invece tutte rogate, cioè sottoposte ai comizi centuriati 45; e potrei continuare. Ma son tutte ipotesi che, sempre accantonando accuratamente la mia teoria per cui i comitia centuriata deliberanti ebbero riconoscimento solo nel terzo decennio del sec. IV a. C., « sollecitano » eccessivamente la formula che abbiamo sopra riportato, la sforzano in maniera troppo artificiosa e, in ogni caso, mal si conciliano o non si conciliano affatto col senso e col valore che alla norma quodcumque postremum attribuisce, come vedremo subito, colui che l'ha coniata, o che più probabilmente l'ha rilevata dalle sue non antiche fonti annalistiche 46, Tito Livio: il senso elementare per cui, nel succedersi delle leggi l'una all'altra, l'ultima legge è quella che conta.

Scorriamo Liv. 7.17.12 ⁴⁷. Vi si parla di avvenimenti del 357 a.C., posteriori di quasi un secolo alla legislazione decemvirale, che accadono nell'anno del consolato di M. Fabio Ambusto e M. Popilio Lenate. Nella

⁴³ O. Behrends (nt. 40) 94 s.

⁴⁴ A. M. RABELLO, Effetti personali della « patria potestas » 1 (1979) 83 ss., nel quadro di un piú ampio ragionamento, che è comunque (legge quodcumque postremum a parte) pienamente accoglibile.

⁴⁵ DE FRANCISCI (nt. 29), che accoglie la mia tesi sul carattere ottriato delle XII tabulae, ma (22 ss.) sostiene che i decemviri vollero fissare « un principio riguardante il valore della deliberazione popolare rispetto alle norme preesistenti »; AMIRANTE (nt. 35) 74 nt. 4, secondo cui « può immaginarsi . . . che il legislatore decemvirale, prima espressione dell'unità cittadina, intendesse fare del comitiatus maximus un organo legislativo », donde l'approvazione comiziale delle prime dieci tavole e l'emanazione della norma quodcumque postremum.

⁴⁶ Che la formulazione della norma quodcumque postremum fosse recente, risulta dall'espressione « ius ratumque », tipica delle leggi repubblicane avanzate: M. Kaser, Das altrömische « Ius » (1949) 13.

⁴⁷ Il testo non può essere ben inteso senza una rapida lettura di tutto il capitolo.

guerra contro Tiburtini, Falisci e Tarquiniesi, il nemico sta per avere la meglio; si nomina un dittatore nella persona del plebeo C. Marcio Rutulo (primo dittatore plebeo della storia della repubblica), che consegue rilevanti successi e ottiene il trionfo; occorre ora procedere all'indizione dei comizi per l'elezione dei nuovi consoli, ma i patrizi, nell'assenza da Roma del console patrizio, non vogliono che un dittatore plebeo proceda a questa solenne bisogna e, pertanto, si fa ricorso all'interregno; si succedono come interreges Q. Servilio Ahala, M. Fabio, Cn. Manlio, C. Fabio, C. Sulpicio, L. Emilio, Q. Servilio e M. Fabio Ambusto e dai comizi convocati da quest'ultimo scaturiscono due consoli entrambi patrizi, C. Sulpicio Petico e M. Valerio Publicola 43. È un brutto colpo inferto allo spirito, se non alla lettera delle leges Liciniae Sextiae, le quali avevano reso accessibile (anche se non riservato) ai plebeii uno dei due posti di console 49, ma i plebei, e per essi i tribuni, non si ribellano: già nel secondo interregno, quello di Marco Fabio, si era posta, infatti, la questione dei due consoli patrizi ed i tribuni plebis avevano avanzata l'intercessio contro la proposta relativa fatta dall'interrex 50, alla quale intercessio l'interrè aveva replicato nei seguenti termini, non integralmente riprodotti nelle moderne ricostruzioni delle Dodici tavole: «interrex Fabius aiebat in duodecim tabulis legem esse ut, quodcumque postremum populus iussisset, id ius ratumque esset; iussum populi et suffragia esse » 51. Dalle parole di Livio, testé trascritte, si ricavano due tesi, difese contro i tribuni della plebe dall'interrè Marco Fabio (ed evidentemente dagli interrè successivi): primo, che l'ultimo iussum populi, qualunque contenuto esso abbia, vale, a sensi delle Dodici tavole, come legge incontestabile; secondo, che anche la votazione elettorale è un iussum populi 52.

⁴⁸ Cfr. T. R. S. Broughton, *The Magistrates of the Roman Republic* (rist. 1968) 1.124, secondo la cui cronologia siamo nel 355 a.C.

⁴⁹ Per tutti: Guarino (nt. 1) n. 22.

⁵⁰ Come intercessio sulla rogatio, non come intercessio sulla legge già votata, deve essere inteso il discorso di Livio. Infatti, se i consoli patrizi fossero stati già creati nel secondo interregno, avrebbe avuto effetto sin da aliora il principio quodcumque postremum. Ma si è posto Livio, nel suo narrare all'ingrosso le cose, questo problema?

⁵¹ È supponibile che, nelle more della discussione fra interrè e tribuni della plebe, i cinque giorni dell'interregno di M. Fabio siano trascorsi, sicché si dovette passare ad ulteriori interregni (durante i quali, eventualmente, la contesa con i tribuni si protrasse ancora). Ma resta il dubbio che Livio a tutto ciò abbia pensato.

⁵² Dunque, i tribuni non contestavano, nel racconto di Livio, la legge quodcumque postremum, ma sostenevano che essa non si estendesse alle delibere elettorali.

Ma io mi sono già chiesto altre volte 53 e torno a chiedermi oggi: è mai possibile che nel 357 a.C., cioè (si badi bene) prima che la lex Publilia Philonis de patrum auctoritate del 339, seguita da una lex Maenia di data incerta e relativa specificamente ai suffragia, togliessero di mezzo la necessità di un'auctoritas patrum successiva alle leggi 54, si attribuisse valore « definitivo » (postremum) a una legge comiziale? È mai possibile che, prima ancora, le XII tabulae lo abbiano sancito cosí drasticamente, senza fare alcun riferimento anche alla indispensabile (ed influentissima) auctoritas patrum, la quale ai loro tempi, stando alla tradizione, era niente meno che un procedimento di approvazione nel merito delle delibere comiziali? Evidentemente, rispondo, non è possibile. Evidentemente, arguisco, in 7.17.12 Livio si esprime, in ordine alla validità delle leggi, in termini consoni all'ordinamento costituzionale dei tempi suoi (ed anche dei tempi in cui vissero gli annalisti che ne costituiscono la fonte): tempi in cui l'auctoritas patrum (divenuta preventiva) era ormai solo una parvenza formale 55.

La stessa impostazione « moderna » del linguaggio e della cultura costituzionale, che Livio attribuisce ai suoi eroi, si riscontra in 9.34.6-7, che è un passo, peraltro, relativo ad un episodio dell'anno 310 a.C. ⁵⁶. Consoli Q. Fabio Massimo Rulliano e C. Marcio Rutilo, il censore Appio Claudio Cieco, che è in carica dal 312, rifiuta (superbamente, da buon Claudio) di abbandonare la carica, di cui la lex Aemilia de censura minuenda del 434 aveva ridotta (o fissata) la durata massima a diciotto mesi ⁵⁷; alle rimostranze del tribunus plebis P. Sempronio replica Appio cavillando che la lex Aemilia era relativa ai soli censori C. Furio e M. Geganio, « quorum in magistratu lata esset », e ciò proprio perché era stata votata dopo la loro elezione ⁵⁸ e perché in questo senso andava inteso che quod postremum populus iussisset, id ius ratumque esset ⁵⁹;

⁵³ Cfr. Guarino, Dal « regnum » (pt. 6) 73, con argomentazione imperfetta; Id., L'ordinamento (pt. 6) p. 101 s.

⁵⁴ ROTONDI (nt. 10) 227, 248 s. V. anche: Guarino (nt. 1) n. 101, ove la lex Maenia è attribuita al 338 a.C.

⁵⁵ Cfr. ancora, per tutti, Guarino (nt. 1) n. 101.

⁵⁶ Cioè di un anno posteriore a quello della lex Publilia Philonis e, forse, anche a quello della lex Maenia: v. retro nt. 54.

⁵⁷ ROTONDI (nt. 10) 211.

⁵⁸ Essendo cioè, se ho ben capito, nulla piú che una lex centuriata de potestate censoria, relativa a quella specifica coppia censoria.

⁵⁹ Liv. 9.33.8-9.

al che Sempronio, con un appassionato discorso 60, ribatte, tra l'altro, che la lex Aemilia è stata sempre interpretata come relativa alla censura in generale e in omaggio alla legge quodcumque postremum proclamata dalle XII tabulae (e che « ubi duae contrariae leges sunt, semper antiquae obrogat nova »).

Ve n'è quanto basta, direi, per escludere che il principio quodcumque postremum (il cui ovvio significato è così chiaramente esplicato da Livio) faccia veramente capo al testo delle Dodici tavole.

5. — Vi sono ancora, attribuite da qualche fonte al testo decemvirale, le « leggi » di cui ai n. IX. 3, 4 e 5 delle palingenesi correnti. Ma si tratta di norme, che, a ben vedere, difficilmente possono essere riferite alle XII tabulae e che, in ogni caso, se ad esse riferibili, difficilmente riguardano la repressione criminale, cioè la materia pubblicistica: rilievo già in parte autorevolmente fatto, prima di me, dal Mommsen ⁶¹. Il mio discorso, al loro riguardo, può essere piú succinto.

Cominciamo con tab. IX.3, a proposito della quale le ricostruzioni si rifanno a Gell. 20.1.7, cioè ad un famoso passo in cui Cecilio Africano, discutendo col filosofo Favorino, nega (implicitamente) che sia troppo severa la legge decemvirale che impone di punire con la morte il giudice o arbitro ritualmente nominato, il quale risulti irrefutabilmente (convictus est) aver preso del denaro per pronunciare la sentenza ⁶². Questa ipotesi richiama subito alla mente quella di un altro « convictus » indicato poco oltre da Sesto Cecilio, il convictus di falsa testimonianza, in ordine al quale, precisa il giurista, le XII tabulae legittimavano la precipitazione dalla rupe Tarpeia ⁶³. È piú che probabile, quindi, che essa

⁶⁰ Liv. 9.34, che qui ometto di trascrivere anche nei paragrafi 6-7.

⁶¹ Th. Mommsen, Römisches Strafrecht (rist. 1955) 668 ss., che tace di Marcian. D. 48.4.3, mentre aggiunge il caso indicato da Gell. 20.1.53.

⁶² Gell. 20.1.7: Dure autem scriptum esse in istis legibus quid existimari potest? nisi duram esse legem putas, quae iudicem arbitrumve iure datum, qui ob rem dicendam pecuniam accepisse convictus est, capite poenitur rell. (seguono il caso della riduzione in servitú del fur manifestus e quello dell'uccisione del ladro notturno). Cfr. anche il successivo paragrafo 8.

⁶³ Cfr. Gell. 20.1.53: An putas, Favorine, si non illa etiam ex duodecim tabulis de testimoniis falsis poena abolevisset et si nunc quoque, ut antea, qui falsum testimonium dixisse convictus esset, e saxo Tarpeio deiceretur, mentituros fuisse pro testimonio tam multos, quam videmus? rell.

fosse un'ipotesi di illecito privato ⁶⁴, andasse accosto alla fattispecie della *tab.* VIII.23 e si risolvesse del pari con la *praecipitatio e saxo* ⁶⁵.

Passiamo ora alla tab. IX.3, per la ricostruzione della quale ci si rifà ad un passo del liber singularis enchiridii di Sesto Pomponio, in cui si legge che i quaestores preposti alle res capitales si chiamavano quaestores parricidii ed erano anche ricordati nelle Dodici tavole 66. Festo conferma la funzione istruttoria (causa rerum capitalium quaerendarum) e la denominazione di quaestores parricidii, ma non fa riferimento alle Dodici tavole, bensí ad una lex regia di Numa Pompilio 67. La questione circa la storicità dei quaestores parricidii, il loro collegamento originario con la norma paricidas esto, l'allargamento progressivo delle loro attribuzioni, e via dicendo, è una questione troppo complessa per poter essere ripresa qui: lucidamente la espone il Santalucia, al quale rinvio 68. Ma possiamo essere d'accordo con l'ipotesi dello stesso Santalucia 69, secondo cui « non è improbabile » che le leggi decemvirali si siano occupate dei crimini punibili con pena capitale ed abbiano, in particolare, dettato uno speciale regolamento istruttorio per le ipotesi di omicidio? A me tutto questo pare invece molto improbabile: in parte per quanto ho sostenuto dianzi 70 circa i processi capitali in generale e in parte perché nelle XII tavole l'omicidio sembra avere conservato il carattere originario di illecito a reazione privata 71. Il passo in cui appare la citazione dei quaestores parricidii da parte di Pomponio implica certamente che, ai tempi di quest'ultimo, l'omicidio fosse già da parecchi secoli un crimen pubblicamente perseguito, ma non obbliga a credere che esso (con relativi quaestores parricidii) sia stato già un crimen per le leggi delle Dodici tavole.

⁶⁴ Cosf Mommsen (nt. 61) 668 ss.

⁶⁵ Sulla praecipitatio e saxo: Mommsen (nt. 61) 931 ss.

⁶⁶ Pomp. sing. enchir. D. 1.2.2.23; Et quia, ut diximus, de capite civis Romani iniussu populi non erat lege permissum consulibus ius dicere, propterea quaestores constituebantur a populo, qui capitalibus rebus praeessent: hi appellabantur quaestores parricidii.

⁶⁷ Fest. 247 e 310 L. Cfr. Numa 16 in FIRA. 1.13.

⁶⁸ Per tutti: B. Santalucia, sv. Omicidio (dir. romano), in ED. 29 (1979) 885 ss.

⁶⁹ SANTALUCIA (nt. 68) 888 s.

⁷⁰ Retro n. 2-3.

⁷¹ È vero che, nei riferimenti a noi pervenuti, non vi è piú traccia della antica statuizione paricidas esto. È menzionata però (cfr. tab. VIII.24) l'antica sanzione aries subicitur; Cic. top. 17.64.

Resta, come n. 5 delle correnti ricostruzioni della tab. IX, un passo di Marciano, tratto dal libro 14 delle Institutiones 72, in cui il tardo giurista, commentando la lex Iulia maiestatis, giustappone ad essa la legge delle XII tavole, che comminava la morte per chi « hostem concitaverit quive civem hosti tradiderit ». Il riferimento è alla perduellio, altra fattispecie (o accolta di fattispecie) disputatissima 73, in ordine alla quale mi basta, credo, fare due brevissime riflessioni: in primo luogo, che la perduellio non fu vista, almeno in origine, come un fatto di giurisdizione, ma fu vista come una mancanza punibile esclusivamente in sede di coercitio 74; in secondo luogo che, quando fu rimesso in piedi dopo lungo silenzio (o fu, come alcuni dicono, addirittura fittiziamente creato) 75 il processo decemvirale di perduellione, il che avvenne nel 63 a. C. allo scopo di incriminare C. Rabirio, nessuno nominò le XII tavole, e Cicerone, difensore di Rabirio, sostenne che il processo fosse stato imbastito « ex annalium monumentis atque ex regum commentariis » 76. Il riferimento, oltre tutto non nominativo, della perduellio alle Dodici tavole è una inattendibile induzione di Marciano.

6. — Chiuso. Le mie sono, ripeto 77, solamente ipotesi. Ma non ipotesi, di cui si possa dire, giudicando *summatim*, che sono prive di fondamento indiziario.

POSTILLA: I « PRIVILEGIA » DAI ROMANISTI A CICERONE.

1. In un articolo molto penetrante 1, mandato in pubblicazione prima di conoscere una mia nota praticamente contemporanea 2, C. Ven-

⁷² D. 48.4.3.

⁷³ Da ultimo: B. SANTALUCIA, Osservazioni sui « duumviri perduellionis » e sul procedimento duumvirale, in Du châtiment dans la cité (1984) 439 ss.

⁷⁴ Kaser (nt. 46) 42.

⁷⁵ A. Magdelain, Remarques sur la « perduellio », in Historia 22 (1973) 405 ss. Ma v. contra: A. Guarino, La « perduellio » e la plebe, in Labeo 21 (1975) 63 ss.

⁷⁶ Cic. Rab. perd. 15.

⁷⁷ Retro n. 1 e nt. 9.

^{*} In Labeo 37 (1991) 339 ss.

¹ C. VENTURINI, I « privilegia » da Cicerone ai romanisti, in SDHI. 56 (1990) 155 ss.

² A. Guarino, Cicerone come e quando, in Labeo 36 (1990) 267 ss.